Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 14 agosto 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 44.

Prezzi di alcuni cereali del raccolto 1946, e premi per l'anticipata trebbiatura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 340, col quale il Ministro per l'agricoltura e foreste è stato autorizzato ad emanare, di concerto con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, le nuove norme per la disciplina di vincolo e di conferimenti ai « Granai del popolo » dei cereali di produzione 1946;

Viste le determinazioni del Comitato interministeriale dei prezzi in data 22 maggio 1946;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il prezzo per i seguenti cereali, di produzione 1946, da conferire ai « Granai del popolo », è stabilito come segue:

grano tenero (base 75 kg. per hl., tolleranza 1 % di impurità reale) e segale (base 68 kg. per hl.):

1) Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio e provincia di Grosseto), L. 2250 a quintale;

2) Italia meridionale (esclusa Calabria e Lucania), Lazio e provincia di Grosseto, L. 2350 a quintale;

3) Italia insulare, Calabria e Lucania, L. 2500 a quintale;

grano duro (base 78 kg. per hl., tolleranza 1 % impurità reale, 22 % ragguagliato di bianconati e il 3 % di teneri): i prezzi vigenti nelle singole provincie per il grano tenero, aumentati di L. 350 al quintale;

orzo comune vestito (base 56 kg. per hl., tolleranza 2 % corpi estranei):

1) Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio e provincia di Grosseto), L. 1755 a quintale;

2) Italia meridionale (esclusa Calabria e Lucania) Lazio e provincia di Grosseto, L. 1883 a quintale;

3) Italia insulare, Calabria e Lucania, L. 1950 a quintale;

orzo mondo (base 70 kg. per hl., tolleranza 1 % corpi estranei):

1) Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio e provincia di Grosseto), L. 2375 a quintale;

2) Italia meridionale (esclusa Calabria e Lucania), Lazio e provincia di Grosseto, L. 2480 a quintale;

3) Italia insulare, Calabria e Lucania, L. 2640 a quintale.

Art. 2.

La somma corrisposta, a norma dell'art. 1, per l'annata agraria 1945-1946 per ogni quintale di grano, di orzo e di segale conferito ai « Granai del popolo », è costituita da una quota pari ai due terzi, rappresentante il prezzo base effettivo di tali cereali e di un'altra integrativa, pari ad un terzo, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali.

Art. 3.

Il corrispettivo in denaro di cui all'art. 1, è riferito a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei « Granai del popolo ». Esso deve essere pagato all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando le maggiorazioni o minorazioni previste dalle apposite tabelle approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

In pagamento dei canoni di affitto od enfiteutici relativi all'annata agraria 1945-1946 e convenuti in quantitativi di cereali di cui all'art. 1 o con riferimento al valore di tali prodotti, è dovuto al locatore il solo prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario od enfiteuta.

Le disposizioni relative alla ripartizione dei prezzi e dei sussidi di coltivazione contenute nei decreti del Ministro per l'agricoltura e foreste 26 luglio 1944 e 4 giugno 1945, si intendono convalidate e ratificate a tutti gli effetti, ed hanno vigore di legge a decorrere rispettivamente dalle date dei richiamati decreti Ministeriali.

Art. 5.

In aggiunta ai prezzi di cui all'art. 1, verrà corrisposto a tutto il grano della produzione nazionale 1946 trebbiato e conferito ai «Granai del popolo» dal 1° giugno 1946 al 10 luglio 1946, a carico del bilancio dello Stato, a titolo di parziale rimborso delle maggiori spese sostenute per la trebbiatura anticipata, un premio di sollecito conferimento nella misura appresso indicata:

L. 600 al quintale per il periodo dal 1° al 10 giugno 1946;

L. 500 al quintale per il periodo dall'11 al 20 giugno 1946;

L. 400 al quintale per il periodo dal 21 al 30 giugno 1946;

L. 300 al quintale per il periodo dal 1° al 10 luglio 1946.

Il detto premio è integralmente attribuito al fittuario od enfiteuta. Nelle altre forme di conduzione, il premio viene ripartito fra gli interessati nella stessa misura in cui viene ripartito il grano prodotto.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste, provvederà a determinare il prezzo di cessione ai molini dei cereali di cui all'ar-

ticolo 1 e conseguentemente anche la misura delle eventuali integrazioni che si renda opportuno porre a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Sugli stanziamenti, disposti ai sensi del presente decreto legislativo, possono essere concesse anticipazioni ai Consorzi agrari provinciali, anche in deroga al limite di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, con le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo militare alleato, o, in mancanza, alla data di restituzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato, con riserva alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1946.
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Apertura in Sirmione ed in Seniga (Brescia) di dipendenze del Credito agrario Bresciano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940. n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito agrario Bresciano, società per azioni con sede in Brescia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito agrario Bresciano, società per azioni con sede in Brescia, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Sirmione ed in Seniga (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2293)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1946.

Rettifica del decreto Ministeriale 5 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 5 agosto 1945, con cui la ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione della legge 17 luglio 1946, n. 1100 e al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33, con la nomina a sequestratario del rag. Giuseppe Mazzotta;

Accertato che il nominativo del sequestratario è stato erroneamente indicato in Giuseppe Mazzotta, anzichè, in Antonio Mazzotta;

Decreta:

E' rettificato il decreto 5 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano, nel senso che deve intendersi nominato sequestratario della stessa il rag. Antonio Mazzotta e non Giuseppe Mazzotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2314)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Apertura in Santa Marianova (Ancona) di una dipendenza della Banca popolare cooperativa di Jesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Jesi;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Jesi, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Santa Marianova (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2289)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1946.

Revoca del decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Deko », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Deko », con sede in Milano;

Ritenuto che da ulteriori indagini esperite la suindicata società non risulta più esistente e pertanto occorre revocare il sequestro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Deko », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2280)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1946.

Composizione del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, concernente la soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per la cooperazione;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1946, concernente la nomina del commissario e dei vice-commissari liquidatori dell'Ente predetto;

Decreta:

Il Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, è composto dal dott. Rosario Labadessa, avvocato Dante del Vicario e dott. Luigi Mazzitelli, in rappresentanza dei creditori e dai signori Antonio Scanzani e Tommaso Magnani, in rappresentanza delle società assistite.

Roma, addì 30 luglio 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(2300)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Convalida della deliberazione commissariale 23 novembre 1943 colla quale veniva risolto per rescissione consensuale il rapporto d'impiego della dattilografa di ruolo della sede centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

IL MINISTRO
PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 268;

Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra del 12 luglio 1946, n. 242, relativa alla convalida della deliberazione commissariale in data 23 novembre 1943, n. 17278, adottata sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, con cui veniva risolto per rescissione consensuale il rapporto d'impiego della dattilografa di ruolo della sede centrale dell'Associazione stessa, signorina Gengarelli Itala, con decorrenza 30 novembre 1943 e con il pagamento delle indennità corrispondenti;

Ritenuto che il provvedimento di licenziamento di cui trattasi non risulta determinato da motivi politici, ma di ordinaria amministrazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Decreta:

E' convalidato a tutti gli effetti il provvedimento di cui alla citata deliberazione commissariale in data 23 novembre 1943, n. 17278.

Roma, addì 31 luglio 1946

Il Ministro: SERENI

(2323)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Nomina del sig. Bertolini Mario fu Emilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Poggi Enrico fu Sisto, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante alle grida il sig. Bertolini Mario fu Emilio;

Visto il relativo atto di procura in data 21 marzo 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Bertolini Mario fu Emilio, è nominato rappresentante alle grida del sig. Poggi Enrico, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° agosto 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2316)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestire uno stabilimento per la produzione di acido solforico e di perfosfato, in Bagnolo Mella.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 25 maggio 1946, con la quale la ditta « Società Italghisa », con sede in Bagnolo Mella, rende noto che ha intenzione di allestire in Bagnolo Mella un impianto per la produzione di acido solforico a 50/60 Bé e di quintali 200.000 di perfosfato;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Società Italghisa », è vietato allestire in Bagnolo Mella uno stabilimento per la produzione di acido solforico a 50/60 Bé e di quintali 200.000 di perfosfato, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2356)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di trasferire da Napoli a Meda (Milano) le attrezzature dello stabilimento della ditta Industrie chimiche meridionali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie in data 27 maggio e 6 giugno 1946, con le quali la ditta Industrie Chimiche Meridionali S. A. « I.C.M.E.S.A. », con sede in Milano, rende noto che ha intenzione di trasferire a Meda (Milano) varie attrezzature chimiche recuperabili dallo stabilimento di Napoli;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Industrie Chimiche Meridionali S. A. « I.C.M.E.S.A. », è fatto divieto di trasferire a Meda (Milano) le attrezzature recuperabili dallo stabilimento di Napoli, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2355)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide di smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 94.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950 - 1ª emissione) Serie 12ª, n. 33, del capitale nominale di L. 2000 intestato a Stagnaro Maria fu Francesco, moglie di Gio-Batta Vincenzo Toso, domiciliato a Sestri Levante (Genova), vincolato per dote, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della tesoreria di Genova, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2351)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1949, Serie *A*, n. 4384, di L. 5000 capitale nominale intestato alla Società di mutuo soccorso fra gli impiegati secondari della Università ed altri Istituti governativi di istruzione superiore di Torino col pagamento degli interessi in Torino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2352)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 97.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1950 I - Serie 10ª, n. 322, di L. 20.000, intestato a D'Orio Francesco fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Marzano Maria fu Angelo ved. D'Orio, domiciliata in Pozzuoli (Napoli) col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Napoli, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2353)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 2 agosto 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Gallo Rodolfo, residente nel comune di Ivrea, 4 luglio 1946;

Guidobaldi Ferdinando, residente nel comune di Nereto, distretto notarile di Teramo, 9 luglio 1946;

Giardino Giuseppe, residente nel comune di Rodi Garganico, distretto notarile di Foggia, 20 luglio 1946;

Giulini Giuseppe, residente nel comune di Milano, 26 luglio 1946;

Nicosia Gaetano, residente nel comune di Belpasso, distretto notarile di Catania, 6 agosto 1946;

Polizzi Antonino, residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, 7 agosto 1946;

Materasso Nicolino, residente nel comune di Nicastro, 22 agosto 1946.

Roma, addì 9 agosto 1946

(2371)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di Toirano (Savona)

Con decreto Ministeriale 2 agosto 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Toirano (Savona), della estensione di ettari 325, i cui confini sono stati delimitati con decreto Ministeriale 10 agosto 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-1949.

Il Comitato provinciale della caccia di Savona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2326)

Costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Fossano (Cuneo)

Con decreto Ministeriale 5 agosto 1946, la zona di Fossano (Cuneo), dell'estensione di ettari 753 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-1950.

Confini:

ad est: fiume Stura;

a sud: strada provinciale di Salmour e canalone che sfocia alla cascina San Lazzaro ed ha inizio sulla comunale di San Michele;

ad ovest: strada comunale di San Michele e strada provinciale Cuneo-Alba;

a nord: strada poderale che si diparte dalla detta provinciale in corrispondenza della cascina San Rocco e termina sul fiume Stura in prossimità della cascina « La nuova ».

Il Comitato provinciale della caccia di Cuneo, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2327)

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Campomale » con sede in Mantova.

Con decreto Ministeriale 1° agosto 1946, n. 1546, sono state approvate a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Campomale » con sede in Mantova.

(2328)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Bologna

Con decreto Ministeriale 3 agosto 1946, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1946 la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Bologna, affidata al commissario avvocato Emiliani Emanuele.

(2330)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Aosta

Con decreto Ministeriale 3 agosto 1946, il rag. Marchiando Michele, viene nominato, per la durata di mesi tre, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Aosta.

(2331)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassifica di aree demaniali site nel comune di Tortoreto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, sono state dismesse dal Pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le aree di mq. 1644,75 e di mq. 2821,25, site sulla spiaggia del comune di Tortoreto, distinte rispettivamente con i numeri catastali 148 e 154, le quali sono state chieste in acquisto dal signor Cesarini Quintino.

(2333)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a cinquanta posti di assistenti in prova (gruppo C) nel personale di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le assunzioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva di cinque anni i limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai caduti della lotta di liberazione;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che consente l'assunzione mediante concorso per titoli nel personale d'ordine nell'Amministrazioni statali;

Fatta riserva del terzo dei posti a favore dei sottufficiali delle Forze Armate e di un altro terzo a favore dei graduati del Corpo degli agenti di custodia;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1946, n. 72094/12106.1.3.1 che autorizza a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinquanta posti di assistenti in prova (gruppo *C*) nel personale di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni.

Metà dei detti posti è riservata a favore dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, ai partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sono esonerati dall'obbligo della frequenza del corso teorico pratico di preparazione di cui all'art. 34 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche, nonchè una statura non inferiore a m. 1,60;

e) abbia alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 28. Sono salve le disposizioni circa l'elevazione di cinque anni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, e le altre in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato;

f) sia provvisto di diploma di licenza ginnasiale o della scuola tecnica ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 15 luglio 1909, n. 541, o avviamento commerciale o di altro diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente, ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lettera *C*.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alle procure presso i tribunali nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, legalizzato dal prefetto;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto presidenziale;

3) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, e quello dei carichi pendenti, legalizzato dal procuratore del tribunale;

5) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti fisici ed imperfezioni che possono menomare l'abilità al servizio, e di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno esse risultare espressamente dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 30 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

6) foglio di congedo illimitato militare o foglio matricolare o stato di servizio.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69) rilasciati dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra).

La concessione di medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di patriota, debbono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti;

7) diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma;

8) stato di famiglia;

9) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal sindaco del Comune o da un notaio;

10) tutti i titoli atti a dimostrare la capacità del candidato a ricoprire la carica a cui aspira.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i certificati del sindaco di Roma, e del cancelliere del tribunale o del segretario della procura del tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7 e 10 del citato art. 2, insieme alla copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 19 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per la valutazione dei titoli la Commissione stabilirà determinati coefficienti numerici, tenendo conto del punteggio riportato dal candidato, per ogni singola materia, nel conse-

guimento del diploma; di altri titoli di studio posseduti dal concorrente che siano superiori a quelli richiesti pel concorso; di ogni altro titolo posseduto, o carica rivestita o concorso sostenuto, che siano ritenuti idonei a comprovare la capacità tecnica dell'aspirante.

La valutazione complessiva sarà determinata dalla somma dei diversi coefficienti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati assistenti in prova delle case di rieducazione nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena, e dovranno sotto pena di decadenza, raggiungere qualsiasi sede che venga loro assegnata.

Art. 8.

A coloro che conseguono la nomina ad assistente in prova compete il rimborso della sola spesa del viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè il trattamento previsto dal decreto Ministeriale 21 novembre 1945, n. 155.

Le procure dei tribunali sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessione *C*, per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

(2340)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sei posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nel Corpo del genio civile, riservato agli aiuti ed assistenti universitari.

In seguito ad autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei lavori pubblici bandisce un concorso per sei posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel Corpo del genio civile.

Un decimo di tali posti (e precisamente sei) è riservato, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, agli aiuti ed assistenti universitari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 2071, e che abbiano cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio.

L'assunzione è subordinata all'esito favorevole di un esame-colloquio, diretto ad accertare la preparazione tecnica dei candidati e l'attitudine all'ufficio.

I prescelti, per conseguire la stabilità, dovranno superare con esito soddisfacente il prescritto periodo di prova di mesi sei.

Della Commissione esaminatrice, composta di cinque membri, sarà chiamato a far parte uno tra i professori ufficiali della materia per cui gli aiuti ed assistenti hanno prestato servizio, o di materia affine.

Gli aiuti ed assistenti che aspirano ad essere assunti debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici, entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato del rettore dell'Università o direttore dell'istituto superiore competente, attestante la nomina ad aiuto od assistente, ai sensi dell'art. 130 del citato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del citato regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 2071, e la continuità e qualità del servizio prestato;

2) tutti gli altri documenti comprovanti il possesso di titoli e requisiti che riguardano l'ufficio cui aspirano.

Il Ministero dei lavori pubblici, ha facoltà di respingere con provvedimento non motivato e insindacabile le domande degli aspiranti.

Roma, addì 7 agosto 1946

Il Ministro per la pubblica istruzione: GONELLA

(2378)

Proroga del termine per la presentazione dei documenti e delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie, banditi con decreto Ministeriale 24 giugno 1946.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 28 giugno 1946, con il quale sono stati indetti concorsi a cattedre universitarie;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare al 30 settembre il termine stabilito, nel citato decreto Ministeriale, per la presentazione dei documenti e delle pubblicazioni da parte dei candidati e di consentire, inoltre, in relazione alle eccezionali condizioni del Paese, che i candidati stessi producano, limitatamente ad un sol lavoro, copie dattiloscritte in luogo di pubblicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando la data del 31 agosto 1946 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a cattedre universitarie, indetti con decreto Ministeriale 24 giugno 1946, è prorogato a tutto il 30 settembre 1946 il termine utile per l'invio dei documenti e delle pubblicazioni da parte dei candidati ai concorsi medesimi.

Art. 2.

I candidati sono inoltre autorizzati a presentare, limitatamente ad un sol lavoro, copie dattiloscritte in luogo di pubblicazioni.

Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta senz'altro acquisita agli atti del Ministero.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro per la pubblica istruzione: GONELLA

(2377)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.